



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 28/07/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2014, n. 1320

Circolare n. 1/2012 'Criteri, modalità e procedimenti amministrativi connessi all'autorizzazione per la realizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio regionale'. Ulteriori modifiche.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente dell'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Con la Deliberazione della Giunta Regionale del 23/01/2012, n. 107 è stata approvata la Circolare n. 1/2012 'Criteri, modalità e procedimenti amministrativi connessi all'autorizzazione per le realizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio regionale'

Con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 aprile 2012, n.732 detta Circolare è stata modificata.

Considerato che il Decreto ministeriale 5 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/05/2011 (cd. Quarto Conto Energia) prevede limiti di copertura espressi in termini di "rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa", vi è la necessità che la quota di copertura delle serre con pannelli fotovoltaici sia espressa conformemente a quanto indicato dal suddetto Decreto.

Considerato che le più recenti tecnologie di produzione di pannelli fotovoltaici consentono la possibilità di disporre, per la copertura delle serre, di moduli aventi caratteristica di semitrasparenza (es., moduli fotovoltaici trasparenti o semitrasparenti, moduli realizzati con la tecnologia del film sottile, ecc.).

Considerato altresì che occorre specificare che le limitazioni per le serre non sono applicabili alle strutture coperte dei medesimi manufatti a servizio delle serre di produzione, destinate ad ospitare permanentemente impianti ed attrezzature ed alla prima lavorazione e movimentazione dei materiali e/o prodotti (avanserre), purché non siano generati in nessuna condizione effetti di ombreggiamento alle zone delle serre destinate alla produzione.

Considerato che occorre altresì confermare la necessità di sottoporre i progetti a screening VIA presso l'Autorità Ambientale provinciale competente da parte dei proponenti e dei Comuni, anche per impianti non soggetti ad AU regionale, nei casi in cui i medesimi superino le soglie di potenza elettrica indicate nella L.R. n. 13 del 18/10/2010 e nella DGR n. 416 del 10/03/2011;

Alla luce di quanto evidenziato, si propone alla Giunta Regionale di approvare le modifiche alla Circolare n. 1/2012, come segue:

- l'ultimo capoverso della premessa è così modificato:

"Dovranno comunque essere assunti tutti gli altri eventuali pareri previsti dalle norme urbanistiche,

paesaggistiche e ambientali vigenti, nonché verificato il rispetto del Regolamento Regionale 24/2010. Si conferma anche per le serre fotovoltaiche la necessità di sottoporre a verifica di compatibilità ambientale i progetti che superano le soglie di potenza elettrica indicate nella L.R. n. 13 del 18/10/2010 e nella DGR n. 416 del 10/03/2011;

- il primo capoverso del paragrafo C “Parere dell’Ufficio provinciale competente del Servizio Agricoltura. Elementi di valutazione” è così modificato:

“Nel quadro dei nuovi indirizzi per lo sviluppo e l’incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili in Puglia, le serre fotovoltaiche potrebbero consentire alle aziende agricole pugliesi di cogliere le opportunità connesse all’accesso agli incentivi suddetti, ovvero ridurre il costo energetico nei loro processi produttivi, contestualmente ai risultati economici ottenuti grazie alla destagionalizzazione ed all’incremento delle produzioni agricole.”

- Il quarto capoverso del paragrafo C “Parere dell’Ufficio provinciale competente del Servizio Agricoltura. Elementi di valutazione” è così modificato:

“Inoltre, è necessario considerare le informazioni tecnico-scientifiche disponibili, dalle quali emergono dati utili a stabilire criteri e requisiti necessari ai fini dell’autorizzazione a realizzare investimenti atti a ridurre il costo energetico e/o a garantire un’integrazione del reddito agricolo, integrando i pannelli fotovoltaici su impianti produttivi serricoli, pur senza pregiudicarne la loro funzione principale, che è quella della coltivazione. Sulla base di tali informazioni tecnico-scientifiche, si ritiene, in via generale, che solo nel caso in cui la proiezione al suolo della superficie totale interessata dai pannelli fotovoltaici o dalle componenti degli stessi non aventi caratteristiche di totale trasparenza non superi complessivamente il 25% della superficie totale della copertura della serra la funzione principale dell’uso agricolo delle serre non è pregiudicata. Tale limite non si applica alle strutture coperte dei medesimi manufatti a servizio delle serre di produzione, destinate ad ospitare permanentemente impianti ed attrezzature ed alla prima lavorazione e movimentazione dei materiali e/o prodotti (avanserre), purché non siano generati in nessuna condizione effetti di ombreggiamento alle zone delle serre destinate alla produzione. Comunque, a tale riguardo, si deve fare riferimento al parametro del livello di illuminamento minimo della serra indicato nell’allegato 1.

- Il quarto ed il quinto capoverso del paragrafo C.1 “Procedimento per il rilascio del parere” sono così modificati:

“Il progetto esecutivo della serra fotovoltaica dovrà tener conto delle seguenti prescrizioni:

L’ombreggiamento indotto dall’impianto fotovoltaico deve risultare uniformemente distribuito su tutta la superficie di copertura.

Considerato che, sulla base delle informazioni tecnico-scientifiche disponibili si ritiene, in generale, che la funzione principale dell’uso agricolo delle serre fotovoltaiche di realizzare produzioni di qualità, non venga pregiudicata solo nell’ipotesi in cui la proiezione al suolo della superficie totale oscurata dai pannelli fotovoltaici o dalle componenti degli stessi non aventi caratteristiche di totale trasparenza non superi complessivamente il 25% della superficie totale della copertura della serra, si stabilisce quale limite detta percentuale. E’ fatta comunque salva, in casi particolari, la possibilità di sottoporre alla valutazione dell’Ufficio provinciale un progetto che preveda un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra - o dalle componenti degli stessi non aventi caratteristiche di totale trasparenza - e la superficie totale della copertura della serra superiore al 25% e comunque nel limite del 50%, sulla base di specifiche e documentate argomentazioni di carattere tecnico/scientifico, da inserirsi nella relazione agronomica.”

**COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 44 c. 4 lett. e) della L.R. 7/2004.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte Dirigente dell'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura e dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, le seguenti modifiche alla Circolare n. 1/2012 'Criteri, modalità e procedimenti amministrativi connessi all'autorizzazione per le realizzazione di serre fotovoltaiche sul territorio regionale':

- l'ultimo capoverso della premessa è così modificato:

“Dovranno comunque essere assunti tutti gli altri eventuali pareri previsti dalle norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali vigenti, nonché verificato il rispetto del Regolamento Regionale 24/2010. Si conferma anche per le serre fotovoltaiche la necessità di sottoporre a verifica di compatibilità ambientale i progetti che superano le soglie di potenza elettrica indicate nella L.R. n. 13 del 18/10/2010 e nella DGR n. 416 del 10/03/2011;

- il primo capoverso del paragrafo C “Parere dell'Ufficio provinciale competente del Servizio Agricoltura. Elementi di valutazione” è così modificato:

“Nel quadro dei nuovi indirizzi per lo sviluppo e l'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili in Puglia, le serre fotovoltaiche potrebbero consentire alle aziende agricole pugliesi di cogliere le opportunità connesse all'accesso agli incentivi suddetti, ovvero ridurre il costo energetico nei loro processi produttivi, contestualmente ai risultati economici ottenuti grazie alla destagionalizzazione ed all'incremento delle produzioni agricole.”

- Il quarto capoverso del paragrafo C “Parere dell'Ufficio provinciale competente del Servizio Agricoltura. Elementi di valutazione” è così modificato:

“Inoltre, è necessario considerare le informazioni tecnico-scientifiche disponibili, dalle quali emergono dati utili a stabilire criteri e requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione a realizzare investimenti atti a ridurre il costo energetico e/o a garantire un'integrazione del reddito agricolo, integrando i pannelli fotovoltaici su impianti produttivi serricoli, pur senza pregiudicarne la loro funzione principale, che è quella della coltivazione. Sulla base di tali informazioni tecnico-scientifiche, si ritiene, in via generale, che solo nel caso in cui la proiezione al suolo della superficie totale interessata dai pannelli fotovoltaici o dalle componenti degli stessi non aventi caratteristiche di totale trasparenza non superi complessivamente il 25% della superficie totale della copertura della serra la funzione principale dell'uso agricolo delle serre non è pregiudicata. Tale limite non si applica alle strutture coperte dei medesimi

manufatti a servizio delle serre di produzione, destinate ad ospitare permanentemente impianti ed attrezzature ed alla prima lavorazione e movimentazione dei materiali e/o prodotti (avanserre), purché non siano generati in nessuna condizione effetti di ombreggiamento alle zone delle serre destinate alla produzione. Comunque, a tale riguardo, si deve fare riferimento al parametro del livello di illuminamento minimo della serra indicato nell'allegato 1."

- Il quarto ed il quinto capoverso del paragrafo C.1 "Procedimento per il rilascio del parere" sono così modificati:

"Il progetto esecutivo della serra fotovoltaica dovrà tener conto delle seguenti prescrizioni:

L'ombreggiamento indotto dall'impianto fotovoltaico deve risultare uniformemente distribuito su tutta la superficie di copertura.

Considerato che, sulla base delle informazioni tecnico-scientifiche disponibili si ritiene, in generale, che la funzione principale dell'uso agricolo delle serre fotovoltaiche di realizzare produzioni di qualità, non venga pregiudicata solo nell'ipotesi in cui la proiezione al suolo della superficie totale oscurata dai pannelli fotovoltaici o dalle componenti degli stessi non aventi caratteristiche di totale trasparenza non superi complessivamente il 25% della superficie totale della copertura della serra, si stabilisce quale limite detta percentuale. E' fatta comunque salva, in casi particolari, la possibilità di sottoporre alla valutazione dell'Ufficio provinciale un progetto che preveda un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra - o dalle componenti degli stessi non aventi caratteristiche di totale trasparenza - e la superficie totale della copertura della serra superiore al 25% e comunque nel limite del 50%, sulla base di specifiche e documentate argomentazioni di carattere tecnico/scientifico, da inserirsi nella relazione agronomica."

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---